



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 50 DEL 01/05/2020

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE DI LADISPOLI.
REVOCA ORDINANZE SINDACALI N.37/2020 E N.39/2020

Sindaco

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 09/03/2020, "Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12/03/2020, "Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18/03/2020 "Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25/03/2020 "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”.

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15/04/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17/04/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30/04/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.37 del 20/03/2020, con la quale sono state introdotte ulteriori misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale di Ladispoli;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.39 del 26/03/2020 avente ad oggetto “Disposizioni in deroga all'ordinanza sindacale n.37 del 20/03/2020 in materia mobilità per le persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto nell'ambito dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19 e modifica del sistema sanzionatorio ex d.l. 25 marzo 2020 n.19”;

Considerato che con il DPCM 26 aprile 2020 è stata avviata dal Governo la cosiddetta “Fase 2” dell'emergenza sanitaria, in cui si prevede un graduale allentamento delle restrizioni precedentemente imposte dal Governo stesso;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 del DPCM 26 aprile 2020:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Ritenuto pertanto di dover revocare le ordinanze sindacali n.37 del 20/03/2020 e n.39 del 26/03/2020, ormai superate dai provvedimenti governativi, e di dover contestualmente regolamentare l'utilizzo degli spazi pubblici comunali, così come previsto nel DPCM 26 aprile 2020;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e richiamato in particolare il comma 4: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dal 4 maggio:

- 1) La revoca delle ordinanze sindacali n.37 del 20/03/2020 e n.39 del 26/03/2020.
- 2) La chiusura dei parchi e dei giardini pubblici o ad uso pubblico recintati e dei campi sportivi all'aperto su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per il Parco pubblico del Bosco di Palo e l'adiacente prato con accesso da Via Corrado Melone e Via dei Delfini;
- 3) Il divieto di utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini presenti nei parchi e nei giardini pubblici o ad uso pubblico non recintati.



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

4) Sull'arenile pubblico e nello specchio acqueo antistante, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, è consentito:

a) Svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali. È fatto divieto di occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell'arenile.

b) Effettuare sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, con l'ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale prescritta nel punto 4);

c) Praticare la pesca sportiva (così come definita dal Regolamento CE 302/2009 - «pesca sportiva» una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale), anche subacquea, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore, ivi compresa la emananda ordinanza di balneazione a cura degli uffici preposti;

d) Condurre cani, purché muniti di guinzaglio e dell'adeguata strumentazione per la raccolta delle deiezioni;

e) Effettuare le operazioni di pulizia e gli interventi di manutenzione sulle strutture balneari così come previsto dalle ordinanze emanate nel merito dalla Regione Lazio.

5) Sull'arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria, prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi tali spazi.

6) In tutti i luoghi, pubblici o privati, è vietata ogni forma di assembramento di persone e deve essere osservato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

7) Le disposizioni contenute nei punti 2,3,4,5,6 hanno efficacia fino al giorno 17 maggio 2020.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00".



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- trasmessa:
 - al Prefetto di Roma;
 - al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
 - alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
 - al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato;
 - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
 - alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
 - alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
 - all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;
 - al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;
 - alla ASL RM4;
 - a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Ladispoli per i provvedimenti di rispettiva competenza;
 - al gestore del cimitero comunale SA.RA. 94 Srl.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Ladispoli 1 maggio 2020

Sindaco
GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)